

### CIGS CON TICKET

## 16 aprile 2017

### CONTRIBUTO ADDIZIONALE E SANZIONI

- Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare 9/2017)
- Stessa scadenza per il versamento di eventuali importi riferiti all'incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale: l'incremento è pari all'1 % del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione

## 30 aprile 2017

### CONGUAGLIO IN UNIMENS

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno del flusso Unimens, nell'elemento DenunciaAziendale / ConguagliCig / CigAutorizzata / CigStraord / CongCigsACredito / CongCigsImporto esportano l'importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice LO40.

Per il contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale E600 avente il significato di «Ctr. addizionale CIG straordinaria» presente nell'elemento CongCigsCausAdd

### CIGS AGGREGATA

## 30 aprile 2017

### PRESTAZIONI ANTICIPATE DA CONGUAGLIARE

Il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce Uniemens di marzo 2017, andrà valorizzato all'interno dell'elemento CausaleCongCigs presente in DatiRetributivi / GestioneCig / CigsStraordACredito/CigsCredAltre, con il nuovo codice causale "G601", avente il significato di "Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)"

### CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGS

Per esporre il contributo addizionale, si valorizza, all'interno dell'elemento CausaleContrAddCigs, il nuovo codice causale E399, con il significato di «Ctr. addizionale Cig straordinaria (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)».

- La nuova misura del contributo addizionale ex articolo 5 del Dlgs 148 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data.
- Per i trattamenti richiesti entro il 23 settembre 2015, anche per periodi di integrazione successivi a tale data, si applica la disciplina anteriore al Dlgs 148